

REQUISITI MINIMI PER L'INTERVENTO DELLO PSICOLOGO NELL'AMBITO DELLA PSICOLOGIA GIURIDICA

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO
"PSICOLOGIA GIURIDICA E FORENSE"
ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA REGIONE CAMPANIA

Referente:

Dott. Leonardo Abazia

Componenti:

Dott.ssa Alessandra Argentiere

Dott.ssa Monica Tedesco

Dott.ssa Carmela Bruna Tempone

Dott. Francesco Tortono

Presidente:

Armando Cozzuto

Vicepresidente:

Liliana D'Acquisto

Consigliera Segretario:

Laura Russo

Tesoriere:

Angelo Rega

Consiglieri:

Stefano Caruson, Massimiliano Conson, Paolo Cotrufo, Raffaele Felaco,
Maria Francesca Freda, Antonietta Grandinetti, Fausta Nasti, Maria Piccirillo,
Domenico Salvatore Riccio, Anna Rubino, Attilio Ventola (Albo B)

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, lo psicologo ricopre numerosi ruoli nell'ambito giuridico.

De Leo (1995), definisce la psicologia giuridica come una disciplina applicativa di taglio psico-sociale, al cui interno si ritrovano competenze della psicologia clinica, della psicologia dell'età evolutiva e della famiglia, della psicologia dei gruppi e delle organizzazioni nonché della psicologia cognitiva. Una disciplina molto ricca, che trova diverse applicazioni.

Da qui è scaturita, nel tempo, la necessità di fornire delle linee guida a cui poter far riferimento in un ambito così delicato come quello della giustizia.

Insieme al codice deontologico che ogni psicologo, indipendentemente dalla sua specifica formazione, è tenuto a rispettare scrupolosamente, sono state formulate le **Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense** che constano di 17 articoli riguardanti lo specifico lavoro dello psicologo in questo ambito.

Esse sono state approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma nel gennaio del 1999, e successivamente sottoscritte durante l'Assemblea dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino nell'Ottobre dello stesso anno. Premesso che il giudice è l'unico ad avere facoltà decisionali, lo psicologo forense ***"NELL'ESERCIZIO DELLA SUA PROFESSIONE PUÒ INCIDERE SIGNIFICATIVAMENTE [...] SULLA SALUTE, SUL PATRIMONIO E SULLA LIBERTÀ DEGLI ALTRI"***.

Lo psicologo può essere chiamato come esperto in diversi ambiti:

nel penale, nel civile, nel minorile e, per particolari circostanze, nell'amministrativo e nell'ecclesiastico.

A seconda del settore in cui è chiamato ad operare, si differenzia la sua attività.

Il contributo dello psicologo viene richiesto quando si ritiene essenziale lo svolgersi di indagini condotte da una persona con specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c., art. 220 c.p.p.).

Viene indicato come “perito” lo psicologo nominato dal giudice in ambito penale, mentre si parla di “consulente tecnico d’ufficio” (CTU) in ambito civile.

Il “consulente tecnico di parte” (CTP) è, invece, lo psicologo che, sia nel civile che nel penale, viene nominato dal privato cittadino.

Presso ciascun Tribunale italiano è presente un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio nel quale possono essere iscritti, a richiesta, professionisti in possesso di determinati requisiti e competenze.

Lo psicologo che intenda iscriversi all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio in ambito civile e/o in quello dei Periti in ambito penale, deve inoltrare domanda obbligatoriamente all’Ufficio CTU del Tribunale nella circoscrizione in cui risiede ai sensi dell’art. 15 co. 2 delle disp. att. del c.p.c.

ISCRIZIONE

Per iscriversi in entrambi gli Albi, civile e penale, occorrono domande e documentazioni separate. La domanda viene poi vagliata in riunione di Consiglio alla presenza del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica presso il proposto Tribunale, del Cancelliere o di un rappresentante della cancelleria e i Presidenti dei diversi Ordini o un rappresentante di essi, tra cui quello dell’Ordine degli Psicologi di competenza regionale. Viene curata la revisione periodica e verificato il mantenimento nel tempo dei requisiti necessari all’assunzione degli incarichi.

L'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24 **“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”** prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. C.P.C.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. C.P.P.), sottolineando che negli albi debba trovare spazio un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie.

Il 12 Marzo 2019 viene stipulato un Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Nell'accordo si sottolinea che:

La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

Oltre a quanto stabilito dai codici di procedura civile e penale, dall'Accordo di cui sopra e dalle linee guida del CNOP, ogni Tribunale ha facoltà di richiedere eventuali altre competenze specifiche, così come è facoltà di ogni ordine regionale e/o provinciale redigere dei propri requisiti da inviare ai presidenti dei tribunali della propria regione per selezionare gli esperti da inserire nei diversi albi.

REQUISITI MINIMI PER L' ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI CTU E/O PERITI

A tal proposito, il professionista intenzionato a operare come Consulente o Perito presso uno dei Tribunali della Regione Campania deve possedere i requisiti minimi auspicabili per lo psicologo nell'ambito della psicologia giuridica e forense, così come individuati dal Consiglio dell'Ordine

Di seguito, sono elencati i requisiti:

Elementi di valutazione primari:

A) ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI NELLA SEZIONE "A" DI ALMENO 3 ANNI;

B) PARTECIPAZIONE AD UNO SPECIFICO PERCORSO FORMATIVO POST-LAUREA IN DISCIPLINE PSICOLOGICHE GIURIDICHE E FORENSI, OVVERO:

- Un master o corso di perfezionamento in Psicologia Giuridica, Criminologia, Psicopatologia Forense ai sensi della normativa vigente (decreto del MURST 509/1999 decreto del MIUR 270/2004 e succ.), in alternativa (per il punto B):

- Uno corso di formazione annuale, per un totale di almeno 120 ore di lezione teorica, nel campo della Psicologia Giuridica, Criminologia, Psicologia o Psicopatologia Forense.

C) ASSENZA, NEGLI ULTIMI 3 ANNI, DI SOSPENSIONI DISCIPLINARI;

D) SPECIFICHE COMPETENZE RELATIVE ALLE AREE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ (CLINICA, PSICODIAGNOSTICA, DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI, ECC.) E/O SPECIFICA CONOSCENZA TEORICA E PRATICA IN PSICODIAGNOSTICA CLINICA-FORENSE.

IN MERITO AGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PRIMARI SI SPECIFICA CHE:

1. *Gli psicologi già iscritti agli Elenchi degli Esperti e degli Ausiliari dei Giudici presso i Tribunali si considerano avere già assolto quanto previsto in tali punti.*

2. In linea con quanto previsto **dall'art. 5 del codice deontologico degli psicologi italiani** è fortemente raccomandato che, l'aggiornamento professionale degli iscritti ai suddetti elenchi, contempra la frequenza di almeno un evento all'anno in Psicologia Giuridica e Forense o materie attinenti.

3. Per operare nell'area dei procedimenti penali e civili che interessano i minori sono necessarie **particolari competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo**, alla psicodiagnostica e alla psicopatologia dell'età evolutiva, oltre a quelle che riguardano le complesse dinamiche del sistema familiare.

4. In particolar modo in materia di ascolto del minore, la necessità di specializzazione dell'esperto nominato dal giudice nei procedimenti civili e penali, che riguardano i bambini, diventa oggi **una priorità di fondamentale importanza** per garantire elevati livelli di professionalità nella gestione di casi di abuso, violenza, conflittualità, maltrattamento, in particolare alla luce della L.172/2012, che ha esteso e imposto la presenza dell'esperto in tutti i casi di ascolto dei minori vittime di abusi. Al tempo stesso, l'as-

colto del minore diventa centrale anche in tutti i procedimenti concernenti le separazioni genitoriali o in tutti i casi di particolare vulnerabilità (Legge 15 ottobre 2013, 11.119).

ELEMENTI DI VALUTAZIONE SECONDARI:

a) possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia altri corsi di aggiornamento nonché le eventuali attività di docenza;

b) possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);

c) eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;

d) eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;

e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;

f) eventuale possesso di un'attestazione certificante la conoscenza del processo telematico

Inoltre, al fine di consentire al professionista di operare negli ambiti peritali per i quali ha maturato, grazie all'insieme delle esperienze formative e professionali conseguite, una particolare competenza tecnica, si identificano i seguenti settori per i quali l'aspirante CTU potrà dichiarare la propria disponibilità, evidenziando nel curriculum professionale le esperienze comprovanti le competenze specifiche richieste:

AMBITO CIVILE

AMBITO RIGUARDANTE LE CAPACITÀ GENITORIALI RIFERITO A: SEPARAZIONE, AFFIDAMENTO, ADOZIONE E AFFIDO;

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE NELL'AMBITO DI AZIONI PERSECUTORIE E COSTRITTIVE: STALKING, BULLISMO, CYBERSTALKING E CYBERBULLISMO;

VALUTAZIONE DELLA VITTIMA NELL'AMBITO DI AZIONI PERSECUTORIE E COSTRITTIVE APPLICATE NEL CONTESTO LAVORATIVO: MOBBING, STRAINING, VALUTAZIONE DEI RISCHI PSICOSOCIALI SUI LUOGHI DI LAVORO;

VALUTAZIONE DEL DANNO DELL'ADULTO ED IN ETÀ EVOLUTIVA;

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INABILITAZIONE, INTERDIZIONE.

AMBITO PENALE

**CAPACITÀ DI PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO,
CAPACITÀ A TESTIMONIARE, IMPUTABILITÀ E
PERICOLOSITÀ SOCIALE PER IL SOGGETTO ADULTO;**

**CAPACITÀ DI PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO,
CAPACITÀ A TESTIMONIARE, MATURITÀ,
IMPUTABILITÀ E PERICOLOSITÀ SOCIALE PER IL
SOGGETTO MINORE;**

**COMPATIBILITÀ CON REGIME CARCERARIO PER I
MINORI E PER GLI ADULTI;**

**VALUTAZIONE DELL'ABUSO, MALTRATTAMENTO
INFANTILE E VIOLENZA ASSISTITA;**

**VALUTAZIONE DI SITUAZIONE DI MALTRATTAMENTO,
VIOLENZA SULLE DONNE E VIOLENZA IN FAMIGLIA.**

REQUISITI AUSPICABILI PER OPERARE COME CONSULENTI TECNICI DI PARTE (CTP)

A differenza di quanto previsto per l'inclusione nell'Albo dei CTU, non vi sono requisiti specifici per operare in qualità di CTP, a cui la parte in causa decide di affidarsi sulla base di un rapporto fiduciario.

È tuttavia necessario ricordare quanto previsto dal Codice deontologico all'articolo 5:

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. ***Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.***

Ciò in conformità al principio del diritto civile secondo cui il professionista deve prestare la sua opera "secondo scienza e coscienza", garantendo al cliente una prestazione al massimo livello di competenza.

Si raccomanda quindi di non intraprendere attività di CTP se non avendo maturato, sia pure in piena libertà di scelta delle sedi e di metodi, un'adeguata preparazione nell'ambito psicologico forense.

L'Ordine, compatibilmente alle disponibilità di Bilancio, provvederà a favorire l'aggiornamento degli iscritti nelle discipline giuridiche forensi e cliniche.